

RACC. NR. _____

COMUNE DI CASAMASSIMA

(Area Metropolitana di Bari)

Convenzione per i servizi ai cittadini connessi al rilascio dell'attestazione ISEE, alla richiesta delle prestazioni agevolate per la fornitura di energia elettrica, gas naturale e idrica - per l'assegno di maternità e nuclei familiari e per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Periodo gennaio 2021 – 31 dicembre 2023.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno _____ del mese di _____ in Casamassima e presso l'Ufficio di Segreteria. Con la seguente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile,

TRA

IL COMUNE DI CASAMASSIMA, Codice Fiscale: 80012570729 / Partita Iva: 02708650722, in seguito denominato **COMUNE**, rappresentato dalla dott.ssa **MASSARO Teresa** nata a Casamassima (BA) il 19/09/1959 e domiciliata per la Sua carica presso questo Comune, la quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo a norma dell'articolo 107, 3° comma, lett. c) del D. Lgs. nr. 267/00.

E

IL CENTRO AUTORIZZATO di ASSISTENZA FISCALE _____,
C.F./P.IVA: _____, numero REA _____ con sede in _____
CAP _____ Via _____ n. _____, in seguito denominato semplicemente "CAF",
rappresentato nel presente atto dal/la Sig/a _____, nato/a a
_____ (___) il _____, domiciliato/a per la carica presso la
Società, giusta delega che si allega al presente atto.

PREMESSO CHE

- il D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013, ha ridefinito il Regolamento di revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione Economica Equivalente con la definizione della nuova DSU - Dichiarazione Sostitutiva Unica - (sostituendo il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e succ. modif. dal D. Lgs. nr. 130 del 3 maggio 2000), con le modalità precisate nella Circolare INPS 10 aprile 2015, n. 73;
- il Decreto Interministeriale 28 dicembre 2007 – emanato dal Ministero dello sviluppo economico - ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;

- l'art. 46, del D.L. n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore gas naturale di quanto disposto dall'art. 1, comma 375, della legge n. 266/05;
- il D.L. del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1° gennaio 2009, per le famiglie svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- il Decreto Interministeriale 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) stabilendo che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 7/11/2014 ha provveduto all'approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto n. 138 del 13 aprile 2017, ha approvato i nuovi modelli ISEE e le relative istruzioni, ferma restando, invece, il modello di attestazione allegato al decreto interministeriale del 7/11/2014 (Messaggio n. 1764 INPS del 27/04/2017);
- il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha stabilito che dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto senza che questi debbano presentare domanda presso i Comuni o i CAF. Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico non cambiano. Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, che il cittadino/nucleo familiare presenti la **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)** per ottenere l'attestazione **ISEE** utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es. assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.).
- il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, ha stabilito, inoltre, che per il momento il Bonus per gravi condizioni di salute – disagio fisico non verrà erogato automaticamente (ossia senza necessità di presentare domanda). Pertanto dal 1° gennaio 2021 nulla cambia per le modalità a tale bonus: i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati;
- la L. n. 448/1998 – artt. 65 e 66 - ha istituito due interventi di contrasto alla povertà e sostegno alla maternità denominati "*Assegno per il nucleo familiare*" e "*Assegno di maternità*";
- l'art. 74 del D.Lgs. n.151/01 (che ha sostituito l'art. 66 della L. n. 448/98) prevede misure a sostegno delle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, prive di tutela previdenziale durante il periodo di maternità;
- il Comune, in base al D.M. 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori;

- il Decreto Interministeriale 16 gennaio 2017 – Min. Infrastrutture e Trasporti, all’art. 5 ha stabilito le agevolazioni fiscali ai soggetti titolari di contratti di locazione stipulati o rinnovati a norma della L. 431/1998 e ss.mm.ii.;
- che l’Amministrazione Comunale intende continuare a stabilire con i CAF territoriali una forma di collaborazione che consenta parità d’accesso agli utenti, nonché procedure omogenee di elaborazione di istruttorie amministrative correlate alle stesse istanze attraverso la stipula della presente convenzione;
- che i CAF convenzionati hanno diritto, per ogni prestazione compiuta, ad un corrispettivo definito in base alla complessità delle prestazioni compiute in attuazione della Convenzione a stipularsi, e che avvengono nel rispetto delle condizioni ivi indicate, quantificato complessivamente in € 4.000,00 annuali IVA compresa;

CONSIDERATO che:

- con Delibera di Giunta Comunale nr. _____ del _____ si stabiliva di predisporre Nuova Convenzione per il triennio 2021-2023 confermando i compensi dovuti per singola prestazione così come segue:
 - **€ 9,37** Iva compresa (€ 7,68 + iva 22%), per ogni pratica ammessa al beneficio di cui all’art. 65 della L.448/98 e all’art. 74 del D. Lgs. n.151/01 (*Assegno per il nucleo familiare e Assegno di maternità*);
 - **€ 5,04** Iva compresa (€ 4,13 + iva 22%), per ogni pratica ammessa al beneficio relativo all’art. 11 della L. 431/98 (*Canone locativo*);
 - **€ 3,05** Iva compresa (€ 2,50 + iva 22%), per ogni pratica trasmessa ed acquisita dalla piattaforma SGATE e consegnata in formato cartaceo al Comune;
- con il medesimo atto deliberativo si demandava al Responsabile del Servizio Socio Culturale la predisposizione di apposito nuovo Avviso, per rendere pubblico l’intento dell’Amministrazione comunale di rinnovare il rapporto convenzionale con tutti i CAF territoriali per il triennio 2021-2023;
- con determinazione del Servizio Socio Culturale n. _____ del _____ è stato stabilito di procedere alla stipula della convenzione.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Casamassima affida ai CAF aderenti all’Avviso pubblico del _____, costituito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 78 della Legge 30 dicembre 1991 n. 413 e successive modificazioni, i seguenti compiti:

1. assistenza in favore dei richiedenti nella compilazione della D.S.U. di cui al D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013, per la convenzione con l’INPS in premessa nominata, ed elaborazione e presentazione in via telematica delle istanze di cui all’art. 65 della L.448/98 e all’art. 74 del D.Lgs. n.151/01, riguardanti l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori e l’assegno di maternità.

2. assistenza in favore dei richiedenti nella compilazione della domanda relativa al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – art. 11 della legge 431/98;
3. assistenza in favore dei richiedenti e presentazione in via telematica **nel sistema SGATE** della domanda relativa al "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica, gas e idrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e del D.L. 29.11.2008 n.185, e come da successivo Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL TERRITORIO

- a) I CAF faranno pervenire al Comune l'elenco delle proprie sedi presenti sul territorio cittadino, con le relative ubicazioni, nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico;
- b) I CAF utilizzeranno il proprio marchio CAF per individuare le sedi e tutta la modulistica occorrente;
- c) I CAF potranno espletare l'erogazione dei servizi di cui all'art.1 della presente convenzione in proprio o attraverso terze strutture societarie, previste dall'art. 11 del D.M. n. 164 del 31.05.1999, già regolarmente convenzionate con i medesimi. Gli eventuali terzi non svolgeranno, né in proprio né attraverso altri, alcun tipo di attività che possa arrecare danno o pregiudizio a quanto previsto dalla presente convenzione.

Art. 3 - OBBLIGHI DEI CAF

I CAF si impegnano a predisporre almeno uno sportello con sede nel Comune di Casamassima per l'attività di raccolta e scambio di comunicazione e documentazione con gli utenti al fine di prestare l'assistenza necessaria al corretto svolgimento dei servizi ricompresi nella presente convenzione.

Relativamente al rilascio della certificazione ISE/ISEE i CAF si impegnano ad effettuare i seguenti servizi:

- a) assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dalla normativa citata nella presente convenzione; nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione procedendo comunque all'elaborazione della pratica da inoltrare in via telematica;
- b) trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- c) rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE.

In particolare i CAF, previo controllo della legittimità, completezza e correttezza formale dei

dati riportati, sulle dichiarazioni di cui al D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 rese dai titolari delle prestazioni di cui all'art. 65 della L.448/98 e all'art. 74 del D.Lgs. n.151/01 riguardanti l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori e l'assegno di maternità e dell'art. 11 della L. 431/98 Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e dopo aver acquisito la fotocopia del documento di identità del richiedente, quale supporto indispensabile per l'autocertificazione, si impegnano a:

- a) fornire ai cittadini richiedenti la modulistica necessaria, unitamente alla D.S.U., per ottenere le prestazioni sociali richieste;
- b) accettare la domanda e la D.S.U. rilasciando l'attestazione ISE e provvedendo, contestualmente, al calcolo dei benefici economici eventualmente spettanti ad avvenuto confronto dei valori di cui all'art. 65 della L.448/98 e all'art. 74 del D.Lgs. n.151/01 riparametrati ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221 e successive modificazioni ed integrazioni con periodicità trimestrale ricevendone autorizzazione alla trasmissione dal Comune stesso entro 30 giorni;
- c) trasmettere sul Web alla banca dati nazionale la D.S.U. come da convenzione già stipulata con l'INPS ricevendone la relativa attestazione ed inoltrare altresì al Comune, in formato elettronico, ovvero direttamente all'INPS per via telematica, tutti i dati previsti dall'art. 7 comma 2 del D.M. n. 306/99 nel rispetto dei diversi tracciati forniti dallo stesso Ente ed in ogni caso disponibili sul sito www.inps.it, nonché l'elenco riassuntivo dei beneficiari comprensivo degli importi da corrispondere a ciascuno;
- d) accettare la domanda ai sensi dell'art. 11 L. 431/98, **Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione** ed assistere l'utente nella compilazione della stessa in ogni sua parte assumendo la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati inseriti;

nello svolgimento delle attività attinenti la presente convenzione i CAF:

- custodiranno, a richiesta, per un periodo non inferiore ai tre anni negli appositi archivi da esso tenuti, i supporti cartacei e magnetici previsti ai punti c), d) ed e) e terrà conto di tutte le attività comunque propedeutiche, successive, complementari e/o necessarie all'effettuazione dei servizi di cui al presente articolo;
- cureranno le attività di assistenza tecnica agli utenti che allo stesso, liberamente si rivolgeranno, per la richiesta delle prestazioni sociali, nel rispetto delle normative in materia, attenendosi altresì agli standard di qualità, alle specifiche tecniche, ai tempi operativi, con propri operatori qualificati, tenendone confronti degli utenti comportamenti conformi al criterio di massima correttezza, diligenza e trasparenza, assumendone ogni e qualsiasi responsabilità in ordine al supporto tecnico fornito e liberandone contestualmente il Comune;
- per le pratiche di cui all'art. 65 della L.448/98 e all'art. 74 del D.Lgs. n.151/01 cureranno, a richiesta degli interessati e senza ulteriori oneri a carico delle Amministrazioni comunali, la gestione degli aggiornamenti relativi alle dichiarazioni e certificazioni, provvedendo, in caso di variazioni del diritto, alla comunicazione delle

variazioni medesime al Servizio Comunale;

- dovranno rendere consapevoli gli interessati, come disposto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità civili e penali cui incorrerebbero in caso di dichiarazione mendace al momento dell'acquisizione della documentazione resa in autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 stesso decreto;
- dovranno mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento e informazione di cui venga a conoscenza essendo responsabile del trattamento dei dati personali che sono conferiti dal richiedente oltre che della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi della L. n. 675/96;
- sono tenuti a rappresentare i cittadini beneficiari di prestazioni erogate, in seguito ad elaborazione di pratiche svolte dallo stesso CAF, ed oggetto di controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato a qualunque titolo effettuati dagli enti erogatori presso l'Amministrazione Finanziaria competente.

Art. 4 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- rendere noto alla cittadinanza l'elenco delle sedi presenti sul territorio cittadino, con le relative ubicazioni, nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico relativamente agli sportelli dei CAF convenzionati;
- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione;

Art. 5 - ULTERIORI ADEMPIMENTI PROCEDURA SGATE

I CAF trasmettono alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energia elettrica, gas ed idrico) le relative istanze presentate dai cittadini.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dai CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione i CAF informeranno gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Art. 6 - TUTELA DELLA PRIVACY

I CAF dovranno mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

I CAF sono responsabili del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D. Lgs. 196/2008 e del

regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR).

Art. 7 - RESPONSABILITÀ DEGLI ADEMPIMENTI

La responsabilità dei dati trasmessi al Comune e all'INPS è ad esclusivo carico dei CAF. In particolare i CAF si assumono ogni responsabilità circa la correttezza delle procedure adottate, dei criteri di calcolo utilizzati e delle risultanze contenute nella certificazione ISEE di cui al D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013, sollevando l'Amministrazione nel caso di errori od omissioni nell'espletamento del servizio.

Qualora i cittadini interessati presentino ricorso al Comune contro il provvedimento che nega o revoca la prestazione agevolata, il Comune chiamerà in causa il CAF interessato quale terzo responsabile.

I CAF stipulano apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Art. 8 – CORRISPETTIVI

Per i servizi relativi alla compilazione della modulistica per le prestazioni espletate ai sensi della presente convenzione il Comune corrisponderà ai CAF, a titolo di corrispettivo fisso, i seguenti importi:

- **€ 9,37** Iva compresa (€ 7,68 + iva 22%), per ogni pratica ammessa al beneficio di cui all'art. 65 della L.448/98 e all'art. 74 del D.Lgs. n.151/01 (*Assegno per il nucleo familiare e Assegno di maternità*);
- **€ 5,04** Iva compresa (€ 4,13 + iva 22%), per ogni pratica ammessa al beneficio relativo all'art. 11 della L. 431/98 (*Canone locativo*);
- **€ 3,05** Iva compresa (€ 2,50 + iva 22%), per ogni pratica trasmessa ed acquisita dalla piattaforma SGATE e consegnata in formato cartaceo al Comune;

I CAF si impegnano a mantenere invariato il prezzo per tutta la durata della convenzione anche in caso in cui venga concesso il rinnovo.

Art. 9 - GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI PER GLI UTENTI

I CAF non potranno richiedere al cittadino ulteriori compensi né prestazioni di qualsiasi natura pena la risoluzione immediata della presente convenzione, con tutte le eventuali responsabilità civili e penali.

Art.10 – PENALITÀ

Il Comune applicherà una penale di € 2,00 per ogni certificazione e/o pratica trasmessa in ritardo rispetto ai tempi previsti ed imputabile esclusivamente ai CAF. Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione automatica del contratto mediante semplice

comunicazione con raccomandata a/r nel caso di gravi e reiterate inadempienze da parte del CAF.

Art. 11 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà durata a decorrere dalla sottoscrizione della stessa e, comunque, non oltre il 31 Dicembre 2023.

E' facoltà del Comune procedere al rinnovo per un ulteriore periodo qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 46 comma 2- L. 724/94.

Art.12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I CAF _____ nella persona del legale rappresentante:

- si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente convenzione.
- si obbligano a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

Qualora le transazioni relative alla presente convenzione siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, la stessa si intende risolta di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Art.13 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero sorgere per effetto del presente atto, i CAF devono eleggere domicilio speciale in Casamassima, in mancanza si intenderà presso la Segreteria Generale del Comune di Casamassima. Pertanto foro competente sarà esclusivamente quello di Casamassima. Eventuale controversie sono devolute alla competenza del Giudice Ordinario con espressa esclusione del giudizio arbitrale.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

ART.14 - CLAUSOLE PARTICOLARI

La presente convenzione non vincola l'Amministrazione ad un rapporto di esclusività con i CAF sottoscrittori, pertanto, il Comune si riserva la facoltà di stipulare contemporaneamente con altri CAF presenti sul territorio convenzioni aventi per oggetto lo stesso servizio, agli stessi patti e condizioni.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le normative vigenti in materia.

Art.15 - FISCALITA' DELL'ATTO – SPESA

Sono a carico dei CAF le spese relative al presente atto che, repertoriato nei modi di legge, verrà sottoposto a registrazione soltanto in caso d'uso, trattandosi di scrittura privata non autenticata con soggetti sottoposti alle normative I.V.A.

Letto, confermato e sottoscritto:

PER IL C.A.F. _____

PER IL COMUNE _____